

SCHEMA DI STATUTO
DELLA
REGIONE PUGLIA



*Elaborato
dalla Commissione Consiliare*

CONSIGLIO REGIONALE DI PUGLIA

L'Assemblea Regionale Pugliese ha deciso, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, di assumere adeguate iniziative per una diffusa «popolarizzazione» dello schema di Statuto della Regione Puglia elaborato dall'apposita Commissione consiliare, prima che se ne avvii la discussione in aula.

Si è deliberato di informare la opinione pubblica pugliese dei contenuti e dei momenti organizzativi che si intendono attribuire all'autonomia, al decentramento e all'iniziativa legislativa regionale sensibilizzando, agli aspetti istituzionali e pratici della svolta storica avviata con la creazione delle Regioni, tutti gli strati della popolazione pugliese e in particolare quelli più attivi e popolari, oltre che Enti locali ed organismi rappresentativi: Comuni, Province, forze sindacali, gruppi culturali, associazioni, il mondo della scuola, la stampa.

Si è voluto sollecitare dalla collettività contributi di opinioni su un documento che non vuole assolutamente essere un mero fatto letterale e giuridico e che non lo sarà nella misura in cui risulterà calato e recepito nella coscienza e nella consapevolezza della popolazione, fuori dalla ristretta area dei delegati alla gestione dei pubblici interessi. In questo senso, la popolarizzazione dello schema di

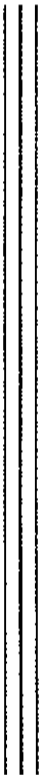
Statuto — e quindi, sostanzialmente, di quello che sarà lo Statuto della Regione Puglia — è un esempio fondamentale, non solo a livello emblematico, di quel « metodo della partecipazione » che tutte le forze autenticamente regionaliste indicano come il dato caratterizzante e « rivoluzionario », che il nuovo ente dovrà inserire nel quadro dei rapporti di potere e di attribuzioni decisionali cui si è sinora fondata la società italiana, nelle sue articolazioni politiche, amministrative, burocratiche, sociali, economiche, culturali.

Solo dopo queste due fasi preventive — popolarizzazione e partecipazione — e dopo un'esatta valutazione dei suggerimenti che dovessero scaturirne, l'Assemblea Regionale Pugliese potrà affrontare l'impegnativo compito di dare alla Regione Puglia una « carta » (e quindi dei contenuti politici ed organizzativi) destinata non solo a condizionarne in rilevante e crescente misura l'attività, ma a fissare e a permettere il perseguimento di idonei traguardi di progresso, di civiltà e di giustizia sociale per tutta la Regione.

Bari, 20 novembre 1970

BENIAMINO FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

SCHEMA DI STATUTO
DELLA
REGIONE PUGLIA



Elaborato

dalla Commissione Consiliare

I N D I C E

Principi Istituzionali (dall'art. 1 all'art. 3)	pag. 7
---	--------

TITOLO I

La comunità regionale

CAPO	I - Rapporti umano sociali (dall'art. 4 all'art. 9)	9
CAPO	II - Rapporti economici (dall'art. 10 all'art. 13)	11
CAPO	III - Enti locali (dall'art. 14 all'art. 15)	12

TITOLO II

L'organizzazione

CAPO	I - Il territorio (art. 16)	13
CAPO	II - Gli organi (art. 17)	13
CAPO	III - Il Consiglio Regionale (dall'art. 18 all'art. 38)	13
CAPO	IV - Procedimento di formulazione delle leggi e dei Regolamenti Regionali (dall'art. 39 all'art. 47)	19
CAPO	V - La Giunta e il suo Presidente (dall'art. 48 all'art. 62)	22

TITOLO III

Rapporti politico-comunitari

CAPO	I - Del Referendum (dall'art. 63 all'art. 66)	28
CAPO	II - Istituzione nuovi Comuni (art. 67)	30

TITOLO IV

Revisione ed abrogazione dello statuto (artt. 68 e 69)

TITOLO V

Norme sull'amministrazione regionale

CAPO	I - Uffici e Personale della Regione (art. 70)	32
CAPO	II - Pubblicità Atti Amministrativi (art. 71)	32
CAPO	III - Silenzio - Rifiuto (art. 72)	32
CAPO	IV - Rapporti politico-sociali (art. 73)	33

TITOLO VI

Patrimonio - Demanio (dell'art. 74 all'art. 76).

SCHEMA DI STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

Elaborato dalla Commissione Consiliare

Principi Istituzionali.

ART. 1

La Puglia è Regione autonoma nell'unità della Repubblica Italiana con propri poteri e funzioni secondo i principi della Costituzione ed il presente Statuto.

La Regione rappresenta unitariamente gli interessi della Comunità Pugliese, ne rimuove gli squilibri, garantisce nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, delle autonomie locali e delle formazioni sociali, economiche e culturali all'attuazione della politica regionale.

La Regione Puglia fissa tra le direzioni della sua azione il costante perseguimento dei collegamenti interregionali necessari alla migliore utilizzazione delle risorse e all'unitario superamento dei dislivelli sociali ed economici del Mezzogiorno.

ART. 2

La Regione promuove il progresso civile, economico e sociale della comunità pugliese al fine di assicurare pieno sviluppo alla persona umana. Coordina, nell'ambito della Costituzione e delle leggi dello Stato, l'attività economica pubblica e privata per rendere effettivi l'eguaglianza, la libertà, il diritto al lavoro di tutti i cittadini.

ART. 3

La Regione riconosce nella programmazione economica il metodo fondamentale di una azione volta a creare un sistema di rapporti di produzione fondati sul principio della giustizia sociale;

partecipa con proprie iniziative all'attività di programmazione nazionale diretta a superare gli squilibri territoriali, settoriali e sociali esistenti nel Paese;

provvede a determinare, con la partecipazione degli enti locali, dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali, il programma di sviluppo regionale.

TITOLO I

LA COMUNITA' REGIONALE

CAPO I — *Rapporti umano-sociali.*

ART. 4

La Regione adotta un piano urbanistico territoriale per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

provvede alla difesa del suolo, delle risorse idropotabili, dell'ambiente ecologico, del paesaggio;

planifica e coordina le localizzazioni degli impianti industriali e turistici, le infrastrutture sociali e ogni altra attività produttiva;

attua le iniziative necessarie all'approvvigionamento idrico del territorio;

interviene con misure di agevolazione e di incentivazione per favorire la realizzazione di una moderna rete commerciale.

ART. 5

La Regione istituisce un servizio di assistenza sanitaria gratuita a tutti i cittadini, articolato sulle unità sanitarie di base. Gli Ospedali di zona costituiscono parte integrante del sistema delle unità sanitarie di base. La legge regionale determina il numero e la struttura di tali unità, ne disciplina e coordina i rapporti con gli Ospedali provinciali e regionali, affida la gestione del servizio ad una amministrazione autonoma.

Elabora la programmazione ospedaliera nell'ambito di una politica regionale di piano e prevede l'istituzione di Comitati di programmazione a livello territoriale intermedio.

La legge regionale regola la struttura ed il funzionamento degli enti ospedalieri, ne coordina e controlla l'attività, sottopone ad autorizzazione l'apertura di case di cura private, l'ampliamento e la trasformazione delle esistenti.

ART. 6

La Regione cura l'istruzione e l'addestramento professionale gratuito dei lavoratori al fine di consentire un adeguato inserimento nel mondo del lavoro;

attua, per tutti gli ordini e gradi dell'istruzione, un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio;

promuove una politica organica dell'educazione permanente;

programma l'attività dei musei, biblioteche, centri di servizi culturali, coordinandola con gli enti locali e con le strutture ordinarie dello Stato.

ART. 7

La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad una abitazione nel rispetto della persona umana;

predispone, d'intesa con i Comuni, i piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare;

promuove ogni provvedimento necessario a rendere effettivo l'esercizio di tale diritto.

ART. 8

La Regione propone iniziative per il mantenimento dei rapporti con i cittadini pugliesi emigrati in altre zone del Paese e in territori di altri Stati.

ART. 9

La Regione assicura un servizio di trasporti idoneo a soddisfare le esigenze della Comunità Pugliese, predisponendo provvidenze particolari per i lavoratori.

CAPO II — *Rapporti economici.*

ART. 10

La Regione con il concorso dello Stato, previsto dall'art. 119, 3° comma della Costituzione, predispone e ~~provvede all'esecuzione di~~ piani organici pluriennali di opere straordinarie di pubblico interesse, atte a favorire la rinascita economica e sociale della Puglia.

ART. 11

La Regione adegua i mezzi dell'attività programmatrice in agricoltura al fine di realizzare nelle campagne, secondo lo spirito dell'art. 44 della Costituzione, equi rapporti sociali, livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli degli altri settori produttivi;

assicura, in concorso con le altre Regioni, la rilevazione e l'utilizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione e gli usi civili nelle campagne;

stabilisce gli indirizzi e gli interventi nelle infrastrutture;

agevola lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta favorendo la cooperazione;

cura il rinnovamento delle strutture produttive in agricoltura; promuove la qualificazione professionale degli addetti.

La Regione interviene con adeguate misure finanziarie per l'incremento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e per la valorizzazione delle risorse del territorio, in relazione alle caratteristiche delle singole zone;

La Regione tutela ed incrementa il patrimonio forestale;

assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane.

ART. 12

La Regione riconosce l'indispensabile ruolo sociale ed economico dell'artigianato, ne promuove lo sviluppo;

adotta iniziative per stimolare la produzione;

incentiva la formazione di nuove imprese e incrementa l'istruzione artigiana;

promuove forme associative al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;

favorisce con apposite norme l'artigianato artistico.

ART. 13

La Regione considera il turismo come una delle componenti essenziali dello sviluppo economico e sociale della Puglia;

cura la valorizzazione delle zone paesaggistiche, dei centri artistici, delle risorse montane ed idrotermali;

promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici, alberghieri e sportivi.

Interviene, con misure adeguate, per l'organizzazione del tempo libero, con particolare riguardo alle attività sportive dilettantistiche.

CAPO III — *Enti Locali*

ART. 14

Le Province, i Circondari ed i Comuni sono circoscrizioni di decentramento regionale.

L'istituzione, il numero, l'estensione, la struttura e le funzioni dei Circondari sono determinati con legge in relazione alle esigenze dello sviluppo economico e della pianificazione territoriale.

La Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Circondari, ai Comuni ed agli altri Enti Locali o valendosi dei loro Uffici.

ART. 15

La Regione esercita il controllo sugli atti degli Enti Locali in forma decentrata, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalle leggi.

TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I — *Il territorio.*

ART. 16

La Regione comprende i territori delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto ed ha per Capoluogo la Città di Bari.

Essa ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con legge regionale.

CAPO II — *Gli organi.*

ART. 17

Sono organi della Regione della Puglia: il Consiglio Regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

CAPO III — *Il Consiglio Regionale.*

ART. 18

Le elezioni del Consiglio Regionale sono indette e si svolgono secondo le norme stabilite dalle relative leggi dello Stato.

ART. 19

Alla convalida dell'elezione dei Consiglieri provvede, a norma del suo regolamento interno, lo stesso Consiglio Regionale sulla base di una relazione dell'apposita Commissione.

Prima della convalida il Consiglio può provvedere soltanto agli adempimenti di cui agli artt. 24, 49.

ART. 20

I Consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

ART. 21

I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 22

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno.

ART. 23

Al Presidente del Consiglio Regionale e ai membri dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta un'indennità di carica fissata con legge regionale.

Ai Consiglieri è fissata con legge regionale una indennità.

ART. 24

I Consiglieri decadono dal loro ufficio per il sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle relative leggi dello Stato.

ART. 25

Il Consiglio tiene la sua prima seduta entro il 30° giorno successivo alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta Regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

ART. 26

Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede all'elezione nel proprio seno dell'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Fino all'elezione del Presidente e dei Segretari del Consiglio le relative funzioni sono esercitate rispettivamente dal Consigliere più anziano di età e dai due Consiglieri più giovani.

All'elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti e dei due Segretari si procede a tre votazioni separate. Ciascun Consigliere vota un solo nome.

L'elezione dell'Ufficio di Presidenza ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. Quando nessuno dei Consiglieri ottiene tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Successivamente il Consiglio provvede all'elezione del Presidente della Giunta e degli Assessori.

ART. 27

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente.

Può essere convocato:

- a) su richiesta del Presidente della Giunta Regionale;
- b) su richiesta del quinto dei Consiglieri in carica;
- c) su richiesta del Commissario del Governo nei limiti dei suoi poteri istituzionali.

L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

ART. 28

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente.

ART. 29

La disciplina del funzionamento del Consiglio Regionale è contenuta in un regolamento approvato a maggioranza dai Consiglieri assegnati alla Regione.

ART. 30

Il regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle commissioni consiliari permanenti, assicurando in ogni caso a tutti i Gruppi consiliari, la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri delle commissioni.

Ogni Consigliere può assistere al lavoro delle commissioni permanenti con diritto di parere scritto.

Le Commissioni permanenti esaminano preventivamente i disegni di legge e le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea e danno il parere sui provvedimenti della Giunta nei casi stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi regionali.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.

Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché, previa intesa con il Presidente del Consiglio, dei titolari degli uffici dell'Amministrazione

Regionale e degli Amministratori e Dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dalla Regione.

Hanno facoltà anche di chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.

Il Regolamento prevede e disciplina anche la costituzione e il funzionamento di commissioni speciali.

ART. 31

Le sedute del Consiglio Regionale sono pubbliche eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno.

ART. 32

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali il presente Statuto preveda una maggioranza speciale.

ART. 33

Nelle deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei votanti, quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono computate nel numero globale dei voti anche le schede bianche e quelle nulle.

Quando la votazione avviene a scrutinio palese, non sono computati nel numero globale dei votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione.

ART. 34

Il Consiglio Regionale:

- a) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione;
- b) elegge nel proprio seno il Presidente e i membri della Giunta Regionale e ne controlla l'attività;

c) esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione;

d) approva con legge il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio, ove occorre, l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 4 mesi ed il conto consuntivo entro il 30 novembre; delibera l'assunzione dei mutui e l'emissione dei prestiti;

e) approva i piani generali e settoriali di intervento economico e finanziario nelle materie di sua competenza ed in quelle che le sono delegate dallo Stato sulla base di programmi regionali nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato;

f) approva i piani regionali di esecuzione di opere pubbliche e di organizzazione dei servizi pubblici di interesse regionale;

g) approva il piano urbanistico regionale;

h) delibera l'applicazione dei tributi regionali;

i) delibera l'istituzione degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

l) formula proposte di legge alle Camere in materia non rientranti nella sua competenza normativa, ma interessanti la Regione;

m) elegge, a norma del comma secondo dell'art. 83 della Costituzione, i 3 delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica;

n) esprime il parere della Regione sulle questioni di carattere generale che abbiano speciale interesse per la Regione;

o) indirizza alle Camere e al Governo voti su ogni questione che riguardi la Regione;

p) esercita ogni altra potestà e funzione conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle Leggi.

Gli atti di cui alle lettere h) l) ed m) sono trasmessi dal Presidente della Giunta Regionale.

Il bilancio è unico per la Regione e per tutti gli Enti che da essa dipendono, i quali enti, se dispongono di entrate proprie sono tenuti a redigere un bilancio consuntivo.

ART. 35

L'assemblea ha piena autonomia funzionale e contabile interna che, in armonia con la Costituzione ed il presente Statuto, esercita

sulla base del proprio regolamento interno che viene approvato e modificato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati alla Regione.

ART. 36

Il collegio dei Revisori dei Conti si compone di un presidente e di quattro membri. Esso ha il compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sul rispetto del bilancio, sul conto consuntivo.

Il Consiglio elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, il Consiglio elegge, con unica votazione, a scrutinio segreto, nel proprio seno i quattro membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Ciascun consigliere vota un solo nome.

La funzione del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di membro della Giunta.

ART. 37

Il Consiglio può essere sciolto nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione.

ART. 38

Salvo il caso di anticipato scioglimento il Consiglio esercita le proprie funzioni fino la quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione.

CAPO IV — *Procedimento di formulazione delle leggi e dei regolamenti regionali.*

ART. 39

Le potestà legislative e regolamentari, attribuite alla Regione dal comma secondo dell'art. 121 della Costituzione, sono esercitate esclusivamente dal Consiglio.

ART. 40

L'iniziativa su leggi e su provvedimenti amministrativi spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque ed a ciascun Consiglio Provinciale. Essa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di un progetto redatto in articoli.

Il progetto di iniziativa popolare deve essere sottoscritto da almeno 15.000 elettori.

Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei consigli comunali e provinciali sono stabilite da apposita legge regionale.

ART. 41

Ogni disegno di legge deve essere esaminato da una Commissione consiliare ed approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

ART. 42

Ogni legge che importa nuove e maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 43

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata, entro 5 giorni dall'approvazione, dal Presidente dell'Assemblea Regionale al Commissario del Governo per il visto.

Il visto si ha per apposto se, entro il termine di cui al comma primo dell'art. 127 della Costituzione, il Governo della Repubblica non rinvia la legge al Consiglio Regionale ai sensi del comma terzo dello stesso articolo. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio Regionale l'approvi di nuovo a maggioranza dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro 15 giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia

promosso la questione di legittimità o di merito ai sensi del comma ultimo dell'art. 127 della Costituzione.

ART. 44

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta Regionale entro 10 giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente.

Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga ».

Nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo precedente, la formula è così modificata: « Il Consiglio Regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta Regionale promulga ».

Nell'ipotesi di cui al comma terzo dell'articolo precedente, nella formula della promulgazione è fatta menzione della seconda deliberazione del Consiglio e, se ha avuto luogo, della pronuncia della Corte Costituzionale o delle Camere.

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Pugliese ».

ART. 45

La legge e i regolamenti di cui all'art. 121 della Costituzione e le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dell'art. 117 di essa entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 46

La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichia-

rata urgente dal Consiglio a maggioranza dei componenti ed il Governo della Repubblica lo consenta.

ART. 47

I regolamenti regionali e le norme di attuazione delle leggi della Repubblica di cui al comma terzo dell'art. 117 della Costituzione sono deliberati con la stessa procedura delle leggi regionali; sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per le leggi.

Non occorre il visto del Commissario del Governo.

CAPO V — *La Giunta e il suo Presidente.*

ART. 48

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e dagli Assessori, che sono poi incaricati dal Presidente di dirigere i servizi regionali.

Gli Assessori sono stabiliti in numero di...

ART. 49

La elezione del Presidente, e del Vice Presidente della Giunta è preceduta:

- a) da un dibattito politico;
- b) dalla presentazione, da almeno 1/3 dei consiglieri in carica, di proposte politico-programmatiche, accompagnate dall'indicazione dei candidati alla Presidenza e alla Giunta, con l'indicazione dei settori omogenei dei quali i membri della Giunta saranno incaricati.

Successivamente, con l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti, si procede congiuntamente all'approvazione dei documenti proposti e alla elezione, a scrutinio palese, del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta.

Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti,

la votazione viene rinviata alla successiva seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede — sempre a scrutinio palese — alla votazione di cui sopra, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

ART. 50

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.

ART. 51

La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca o il voto del Consiglio sulle dimissioni, la Giunta e il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

ART. 52

Il Presidente della Giunta e la Giunta possono essere revocati dall'Ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica e presenti almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

La proposta di revoca dev'essere motivata e deve essere posta in discussione non prima di cinque giorni dalla presentazione e non oltre dieci ed approvata per appello nominale.

ART. 53

Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente.

Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio.

Alle dimissioni, revoca o morte del Presidente della Giunta, seguono di diritto le dimissioni dell'intera Giunta.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta, hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto. In tale ipotesi il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta non sono obbligatorie per voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta. Il Presidente può tuttavia subordinare la permanenza in carica all'accoglimento di sue proposte.

ART. 54

Il Presidente della Giunta, la Giunta o alcuni dei suoi componenti sono sostituiti dal Consiglio per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, su invito motivato rivolto dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente del Consiglio Regionale tramite il Commissario del Governo. Il Presidente del Consiglio convoca in tal caso l'Assemblea, entro 15 giorni dall'invito, per provvedere alla sostituzione. Il Consiglio si assume, ai sensi del comma primo dell'art. 127 della Costituzione, la responsabilità del rifiuto di provvedere alla sostituzione.

ART. 55

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per morte, per decadenza o per uno dei motivi di cui agli articoli 39, 40, 41 il Presidente del Consiglio convoca l'Assemblea entro 15 giorni per la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Se la cessazione dalla carica del Presidente avviene per morte o decadenza, fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

ART. 56

Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostit-

tuzione al Consiglio affidando nel frattempo le relative funzioni ad altro componente la Giunta.

Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un componente la Giunta il Presidente incarica altro componente di svolgerne le funzioni.

ART. 57

L'Ufficio del Presidente e di componente la Giunta regionale è incompatibile con qualunque altra carica pubblica dello Stato o della Regione Pugliese.

ART. 58

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ART. 59

La Giunta può darsi un Regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

ART. 60

Al Presidente ed ai componenti della Giunta è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica.

ART. 61

Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione;
- b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
- c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla

Regione essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica e uniformandosi alle istruzioni impartite da quest'ultimo;

d) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;

e) sottoscrive gli atti della Regione;

f) soprintende agli uffici e ai servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno è preposto;

g) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

h) presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta, nonché, una relazione sull'attività dell'Amministrazione regionale;

i) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

ART. 62

L'attività della Giunta è collegiale.

La Giunta Regionale:

a) ha l'iniziativa delle leggi regionali;

b) provvede, ove occorra, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

c) delibera i contratti della Regione;

d) amministra il patrimonio della Regione;

e) sovrintende alla gestione dei pubblici servizi regionali e controlla quelli affidati ad aziende speciali e ad Enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

f) predispone il bilancio preventivo che dev'essere presentato al Consiglio almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario;

g) elabora annualmente il conto consuntivo che deve essere presentato al Consiglio entro otto mesi dalla fine del relativo esercizio finanziario;

h) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

i) delibera sullo storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

l) delibera sui progetti di lavori nei limiti dei piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi;

m) esercita l'attività amministrativa regionale attraverso i servizi regionali o la delega, con legge regionale, alle Province, ai Comuni, ai Comprensori, ai Circondari e ad altri enti locali a norma dell'art. 118 della Costituzione;

n) propone l'istituzione di amministrazioni autonome nei settori che saranno indicati con legge speciale regionale, riservandosi la direzione e fermo rimanendo la vigilanza del Consiglio Regionale;

o) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi.

TITOLO III
RAPPORTI POLITICO-COMUNITARI

CAPO I — *Del Referendum.*

ART. 63

La Regione riconosce al Referendum su leggi ed atti amministrativi il carattere di istituto essenziale per la continuità effettiva del rapporto tra la comunità regionale e gli organi che istituzionalmente la rappresentano e si impegna a favorirne l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione regionale.

Per l'attuazione del Referendum si applicano le norme stabilite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, salve le limitazioni e le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Alla Corte di Cassazione s'intende sostituita la Corte di Appello del Capoluogo di Regione.

Le deliberazioni di richiesta del Referendum di cui agli artt. 64 e 65 devono essere approvate dai relativi Consigli Provinciali e Comunali con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Provincia e al Comune.

ART. 64

Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere della Giunta, indice referendum popolare per deliberare l'abrogazione,

totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano i cittadini — elettori di numero non inferiore a 50.000 — iscritti nelle liste dei Comuni della Regione per la elezione della Camera dei Deputati, tre Consigli Provinciali o venti Consigli Comunali.

Non può, mediante referendum, essere decisa l'abrogazione di leggi regionali tributarie, di bilancio e urbanistiche. Il Presidente della Giunta, con atto motivato, dichiara inammissibile il referendum, quando esso sia richiesto su una di dette materie.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Regionale.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

L'approvazione della proposta produce il venir meno della norma oggetto di referendum, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 65

Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha ad oggetto atti di interesse generale della Regione ed ha luogo secondo le disposizioni degli articoli 63 e 64.

Qualora la Giunta ritenga che il provvedimento su cui è stata fatta richiesta di referendum non sia di interesse generale della Regione, sottopone la questione al Consiglio. Il referendum è escluso se il Consiglio stabilisce che il provvedimento non è di interesse generale della Regione con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri in carica.

Non può, mediante referendum, essere decisa l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

ART. 66

Le leggi di iniziativa popolare sono sottoposte a referendum quando il progetto originario sia stato disapprovato dal Consiglio Regionale, quando questo lo abbia emendato in modo tale che, a

giudizio di un terzo dei Consiglieri, il testo approvato non corrisponda nella sostanza al progetto presentato.

Per l'approvazione vale la norma del 4° comma dell'art. 64.

CAPO II — *Istituzione nuovi Comuni.*

ART. 67

L'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale.

Le legge approvata dal Consiglio è sottoposta a referendum dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni interessati per l'elezione della Camera dei Deputati ed è promulgata se la proposta è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

TITOLO IV

REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

ART. 68

La revisione e l'abrogazione del presente Statuto hanno luogo attraverso leggi deliberate e approvate a norma delle disposizioni del comma 2° dell'art. 123 della Costituzione.

Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.

Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio Regionale non può essere rinnovata se non sia trascorso un anno dalla reiezione.

La legge di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I.

ART. 69

Lo Statuto regionale può essere abrogato in tutto o in parte mediante il referendum di cui all'art. 64.

L'efficacia dell'abrogazione decorre dal momento della entrata in vigore del nuovo Statuto o delle nuove disposizioni deliberati e approvati ai sensi del secondo comma dell'art. 123 della Costituzione.

TITOLO V

NORME SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

CAPO I — *Uffici e Personale della Regione.*

ART. 70

L'ordinamento degli uffici e del personale della Regione e le relative tabelle organiche sono approvate con legge regionale.

CAPO II — *Pubblicità Atti Amministrativi.*

ART. 71

Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione non tiene luogo dell'eventuale notificazione agli interessati. Gli elettori della Regione possono chiedere copia degli atti amministrativi regionali.

CAPO III — *Silenzio - Rifiuto.*

ART. 72

Se un ufficio non risponde entro 30 giorni dalla diffida a provvedere intimatagli dall'interessato, il silenzio ha valore di rigetto dell'istanza.

ART. 73

Apposite norme, che possono anche essere inserite nel regolamento interno del Consiglio, determinano i modi e i limiti dell'audizione di rappresentanti degli enti locali, di categoria, di gruppi, di associazioni o di singoli cittadini.

In ogni caso deve essere consentita l'audizione dei rappresentanti o portatori degli interessi coinvolti dalla deliberazione che si intende adottare.

Saranno, altresì, determinati i modi e i tempi delle indagini conoscitive e delle audizioni che devono precedere le deliberazioni o che devono accertare il fondamento delle istanze delle rappresentanze di cui al primo comma.

TITOLO VI
FINANZE - PATRIMONIO - DEMANIO

ART. 74

La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio, in conformità alle norme costituzionali.

ART. 75

Le entrate della Regione sono costituite:

- a) dai redditi del suo patrimonio;
- b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;
- c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previsto dalle leggi;
- d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;
- e) dai contributi speciali previsti dal 3° comma dell'articolo 119 della Costituzione;
- f) da ogni altro eventuale contributo, provento ed entrata.

ART. 76

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.

Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;

b) un preventivo delle spese degli Enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.